

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nell'ambito del servizio nazionale della Protezione Civile, istituito in base alla legge n. 225 del 24.2.1992, operano compagini che comprendono anche organizzazioni di volontariato;
- tra le associazioni di volontariato locali opera l' "A.R.I. – Sezione di Cuneo" e che detta Associazione è presente nel Comitato Nazionale di Volontariato di protezione civile di cui al D.P.C.M. 26.7.1993 (G.U. n. 196 del 21.8.1993);
- il Servizio di protezione civile comunale intende avvalersi della collaborazione dell'A.R.I. per assicurare un adeguato servizio di assistenza radio nelle attività di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Legale e Demografico n. 194 del 22/12/2009, n. raccolta 2038, è stato assunto in comodato d'uso gratuito dalla "AGC Flat Glass Italia srl" di Cuneo un locale sito a Tetto Garetto, prima destinato a club-house, per ospitare le sede del gruppo comunale volontari di Protezione Civile comunale;

Preso atto che, per una migliore gestione del volontariato di protezione civile da parte del competente Servizio Comunale, è opportuno dislocare in un'unica sede le varie Associazioni che partecipano al Sistema comunale di protezione civile;

Dato altresì atto che il fabbricato in premessa citato presenta la necessaria disponibilità di locali per lo scopo sopra menzionato;

Dato infine atto che l'A.R.I. svolge attività di pubblico interesse partecipando attivamente al Sistema comunale di protezione civile;

Considerato, pertanto, di poter concedere in uso gratuito all'"A.R.I. – Sezione di Cuneo", parte dei locali (per una superficie indicativa di 110 mq circa) del fabbricato sito a Tetto Garetto Via Torre Frati n. 15, prima destinato a club-house di proprietà della ditta "AGC Flat Glass Italia srl" di Cuneo, per lo svolgimento delle attività dell'associazione;

Ritenuto che è stata pertanto predisposta apposita bozza di Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Cuneo e "A.R.I. – Sezione di Cuneo";

Ritenuto, pertanto, di dover approvare detta Convenzione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto infine che la presente deliberazione annulla e sostituisce la Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 18 maggio 2010.

Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;

Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29-12-2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di annullare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 18 maggio 2010;
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra il Comune di Cuneo e l'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) – Sezione di Cuneo, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità che, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento della disciplina del contratti interverrà alla stipula della Convezione, potrà rendere tutte le dichiarazioni necessarie anche integrative e fare quant'altro occorra per dare esecuzione al presente provvedimento in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo;
4. di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CUNEO

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CUNEO E L'ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI (A.R.I.), SEZIONE DI CUNEO NEL CAMPO DELL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____
nel Palazzo Comunale,

TRA

1) il COMUNE DI CUNEO, con sede in Via Roma n. 28, cod. fisc. _____, rappresentato dal _____ (o chi per esso), nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Via Roma n. 28 (Indirizzo del Municipio), da una parte;

E

2) l'ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI (A.R.I.), con sede a _____, Via _____, rappresentata dal Presidente pro-tempore _____

PREMESSO

- che il quadro normativo di riferimento vigente in materia di Protezione Civile (L. 24.02.1992 n. 225) ha esteso il tradizionale concetto di Protezione Civile, da intendersi non solo come attività di soccorso espletata successivamente al verificarsi dell'evento calamitoso, ma anche come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi;
- che in quest'ottica sono stati puntualizzati legislativamente i compiti degli enti locali e in special modo dei Comuni, istituzionalmente preposti, a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 alla tutela del territorio, ai quali la normativa vigente, prendendo atto delle difficoltà che l'adempimento dei compiti suddetti comporta, consente di valersi della collaborazione di privati cittadini e di utilizzare a tal fine le risorse del volontariato nelle sue varie forme;

- che in proposito l'art. 15, comma 1, della L. 225/1992, nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, consente ai comuni di dotarsi di una struttura di Protezione Civile;
- che l'art. 108 del DPR 112/1998 attribuisce ai Comuni, tra le altre, la funzione relativa all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e che il Comune di Cuneo intende avvalersi della collaborazione specializzata e generica delle Associazioni del volontariato di protezione civile;
- che l'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) sezione di Cuneo ha manifestato la propria disponibilità a collaborare in modo integrato, nelle forme consentite dalla normativa vigente, allo svolgimento delle attività di Protezione Civile così come definite dall'art. 3 della L. 225/1992;
- che l' A.R.I. appartiene al Comitato Nazionale di Volontariato istituito con D.P.C.M. 26/7/1993 (G.U. n. 196 del 21.8.1993);
- che il Comune di Cuneo favorisce la presenza dell'A.R.I. sul proprio territorio riconoscendo la capacità tecnico-operativa degli aderenti e più in generale l'impegno nella diffusione culturale delle materie legate alla comunicazione radiotelegrafica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Comune di Cuneo e l'Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Cuneo (di seguito A.R.I.) nello svolgimento delle attività di Protezione Civile, come definite dall'art. 3 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, e in attuazione dell'art. 108 del DPR 112/98. Il Comune di Cuneo è a conoscenza che i soci della locale sezione A.R.I. in quanto radioamatori possono essere precettati in via prioritaria in caso di emergenza dal Prefetto.

Art. 2

Il Sindaco del Comune di Cuneo è autorità comunale di Protezione Civile. Il Comune e l'A.R.I., sezione di Cuneo cooperano per favorire, attraverso prestazioni di volontari, le attività di cui ai punti successivi nel rispetto della normativa vigente, in particolare della L. 266/1991 art. 7 e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione, e senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale comunale. Ogni forma di collaborazione deve avvenire inoltre nel rispetto dei diritti e della dignità umana, e deve conformarsi alle direttive del Sindaco pro-tempore e ai contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 3

A tal fine l'A.R.I., sezione di Cuneo, fornisce l'attività volontaria dei propri aderenti, che saranno impegnati nelle attività di prevenzione e soccorso radio di seguito specificate.

Le modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione devono essere concordate con il competente Servizio Protezione Civile Comunale, che si riserva di verificare e controllare la quantità e la qualità delle prestazioni.

Il Comune dispone di un adeguato servizio di reperibilità con propri dipendenti che attiva, a discrezione, l'A.R.I. sezione di Cuneo, aderente al presente documento affinché a sua volta attivi apposite squadre, composte da almeno due volontari. Dette squadre svolgono, nei limiti del territorio comunale un adeguato servizio di assistenza radio sui canali radioamatoriali e, ove necessario, di intervento con mezzi propri, dovendo, in particolare:

- a) attivare la sala radio, sita in Piazza Torino 1 (1° piano), in caso di richiesta da parte del Sindaco o suo delegato (canali radioamatoriali);
- b) presidiare con operatori tale sala radio finché le necessità dell'emergenza lo richiedano;
- c) operare sui canali radio alternativi assegnati dalla legge (144/430 Mhz) e bande HF;
- d) effettuare test periodici delle apparecchiature radio in dotazione alla sala radio (prove di sintonia ecc...);
- e) effettuare un test annuale di verifica di tutta la rete radio del COM 1 assicurando il funzionamento delle frequenze 144/430 Mhz e bande HF tra il Comune capofila di Cuneo ed i Comuni del COM 1;
- f) fornire al Comune, al termine dello stato di attenzione/allerta/emergenza e dopo i test di cui al punto d), un resoconto sul servizio svolto (durata, mezzi e personale impiegato, interventi effettuati, condizioni di operatività delle apparecchiature radio).

Art. 4

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza disponendo gli interventi di competenza, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia.

Nelle operazioni di intervento e soccorso il Comune impiega il personale e i mezzi ritenuti necessari. Le organizzazioni di volontariato mettono a disposizione le proprie risorse umane e materiali, secondo le modalità che devono essere previamente concordate con il Servizio Protezione Civile Comunale.

Art. 5

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 4 e 6 l'A.R.I. sezione di Cuneo è autorizzata, previo accordo con il Servizio Protezione Civile Comunale, ad utilizzare le apparecchiature radio 144/430 Mhz e bande HF installate nella sala comunicazioni in emergenza comunale sita in Piazza Torjno n. 1 (1° piano). Dette apparecchiature potranno essere utilizzate dall'Organizzazione medesima, oltre che nelle situazioni di prevenzione dei fattori di rischio e di soccorso, anche, se del caso, per lo svolgimento delle esercitazioni che riterrà di effettuare d'intesa con il Servizio Protezione Civile Comunale.

Previo accordo l'Organizzazione potrà altresì impiegare i veicoli in dotazione al Servizio Protezione Civile Comunale: la procedura di impiego è delegata al personale del Servizio. Il Comune si manleva da ogni forma di responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai membri dell'A.R.I. sezione di Cuneo.

Art. 6

Per le finalità di cui al precedente punto l'A.R.I., sezione di Cuneo nomina un responsabile per l'uso e la manutenzione delle attrezzature utilizzate, il cui nominativo viene comunicato per iscritto al Comune. In caso di assenza di detta comunicazione si intende responsabile il rappresentante legale (Presidente) della stessa. Il responsabile designato può accedere alle apparecchiature su semplice richiesta al Servizio Protezione Civile Comunale. Data, apparecchiatura utilizzata e motivo dell'utilizzo devono essere annotati a cura dello stesso responsabile su un apposito registro custodito presso la sede dell'A.R.I. sezione di Cuneo, consultabile da parte del Comune di cui l'Associazione si impegna a fornire annualmente copia.

Art. 7

L'A.R.I. sezione di Cuneo si impegna a garantire la continuità degli interventi regolamentati dalla presente convenzione e a presentare al Comune, tra il 1° ed il 31 dicembre di ogni anno:

- a) una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta;
- b) l'elenco aggiornato dei soci attivi;
- c) l'elenco di materiali e mezzi disponibili.

Gli elenchi di cui ai punti b) e c) costituiscono aggiornamento degli elenchi consegnati prima d'ora dall'A.R.I. sezione di Cuneo e depositati agli atti del Comune.

L'Amministrazione si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dei citati interventi. All'uopo è indetto, su richiesta di una delle parti, un

incontro semestrale presso il Servizio Protezione Civile Comunale tra rappresentanti dell'Organizzazione e rappresentanti del Comune per verificare il buon andamento della presente convenzione.

Per ciascun tipo di intervento disciplinato dalla presente convenzione l'A.R.I. sezione di Cuneo assicura la partecipazione di almeno due volontari.

L'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) sezione di Cuneo indica il Presidente pro-tempore quale responsabile operativo dei propri volontari che, nell'espletamento degli interventi in emergenza, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Il Comune, al fine di permettere l'attività che l'A.R.I. si impegna a svolgere a titolo di volontariato con la presente convenzione nell'ambito della Protezione Civile, mette a disposizione dell'A.R.I. i locali, della superficie indicativa di mq. 110 meglio individuati nell'allegata planimetria, parte del fabbricato sito a Tetto Garetto, prima destinato a club-house di proprietà della ditta "AGC Flat Glass Italia srl" di Cuneo, per lo svolgimento delle attività dell'associazione.

In detti locali l'A.R.I. installerà le proprie apparecchiature ed antenne per la gestione delle comunicazioni di emergenza, perfettamente a norma in ogni componente ed impianto, senza alcun onere per il Comune e rispettando le vigenti normative di settore.

Sono a carico dell'A.R.I. le spese per la manutenzione ordinaria dei locali oggetto di concessione, degli impianti e dell'area di pertinenza (proquota), mentre le spese di gestione saranno a carico del Comune.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose derivanti dall'uso della struttura e dell'area oggetto della convenzione.

La convenzione ha validità a decorrere dal 1° ottobre 2010 e sino al 31 dicembre 2019 con possibilità di disdetta dopo il 31 dicembre 2014 con preavviso di 6 mesi.

Art. 9

Al fine della validità della presente convenzione l'A.R.I. deve provvedere all'assicurazione dei propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.8.1991, n. 266.

Art. 10

La presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 11

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte ai precedenti punti.

Art. 12

La presente convenzione è assoggettata a registrazione le cui spese sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del codice civile.

Letto approvato e sottoscritto

p. il Comune di Cuneo

p. l'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Cuneo